

# proposta di legge n. 219

a iniziativa dei Consiglieri Giorgi, Eusebi

*presentata in data 27 giugno 2012*

—————

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 16 DICEMBRE 2004, N. 27  
"NORME PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO E  
DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE"

—————

Signori Consiglieri,

la presente proposta di legge di modifica dell'attuale legge elettorale regionale (legge regionale 16 dicembre 2004, n. 27: Norme per l'elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale), nasce dalla consapevolezza della necessità di un rinnovamento della classe politica in grado di portare nuovi stimoli, idee e visioni di cui il nostro Paese, a tutti i livelli, ha grande bisogno. C'è pertanto urgenza di provvedimenti mirati a raggiungere tali risultati.

Tale proposta introduce una quota obbligatoria di candidature in ogni lista provinciale riservata, per almeno il 30 per cento, a soggetti di età pari od inferiore ai 38 anni, pena l'inammissibilità della lista.

Nella legislatura in corso, l'età media degli eletti in consiglio regionale è di 52 anni, una media di per sé non molto alta, ma gli under 38 rappresentano appena il 9 per cento (percentuale che si dimezzerà il prossimo anno). Nella nostra regione è particolarmente evidente un dinamismo nel pensiero, una visione della pubblica amministrazione e della stessa politica positiva e propositiva da parte dei giovani attivi nei più vari contesti. In democrazia sono gli elettori a scegliere esprimendo le loro preferenze tra i candidati, ma riservare una quota obbligata di candidature under 38 è sicuramente una risposta ad una richiesta di rinnovamento della classe politica che rischia, se non ben interpretata, di creare situazioni imprevedibili e non sempre costruttive.

**Art. 1**

*(Modifiche all'articolo 9 della l.r. 27/2004)*

1. Al comma 6 dell'articolo 9 della legge regionale 16 dicembre 2004, n. 27 (Norme per l'elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale) le seguenti parole: "dei seggi assegnati alla circoscrizione" sono soppresse.

2. Dopo il comma 6 dell' articolo 9 della l.r. 27/2004 è aggiunto il seguente:

"6bis. In ogni lista provinciale almeno un terzo dei candidati deve essere rappresentato da soggetti di età pari od inferiore a trentacinque anni."

**Art. 2**

*(Modifiche all'articolo 12 della l.r. 27/2004)*

1. Alla lettera a) del comma 1 dell' articolo 12 della l.r. 27/2004 dopo le parole: "e rispettino la disposizione di cui all' articolo 9, comma 6" sono aggiunte le seguenti: "e 6 bis".